



Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25
C.F. 01682270580

Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

AVVISO DI RETTIFICA DEL 24 NOVEMBRE 2017

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento di servizi assicurativi (GUUE S S188 del 30/09/2017 e GURI 5° serie speciale per estratto n. 113 del 29.9.2017).

Rettifica al doc. 2 - Disciplinare di Gara

1. L'art. 1.2 del doc. 2 - Disciplinare di Gara, è rettificato come segue:

LOTTO 1 –Assicurazione Responsabilità Professionale

La pubblicazione della Legge 24/2017 ha esteso l'obbligo della stipula di una polizza assicurativa a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, in parte introducendo nuovi obblighi a carico dei soggetti che operano a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, in parte richiamando l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5 lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al DPR 7 agosto 2012, n. 137 e all'art. 3, comma 2, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

La violazione dell'obbligo si configura quale illecito disciplinare, ricadendo sulla Federazione e sui Collegi/Ordini territoriali l'onere del controllo dell'ottemperanza all'obbligo da parte dei professionisti.

La FNCPTSRM intende predisporre uno strumento che agevoli l'adempimento dell'obbligo da parte di tutti i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (di seguito e per brevità anche TTSSRM) e che consenta, altresì, di coprire rischi non compresi in suddetto obbligo (massimali e/o estensioni di garanzia non previste dalla normativa vigente).

Si precisa che solo il presente lotto dà la possibilità di assicurare i TTSSRM che sono o che saranno iscritti all'Albo di quei Collegi che avranno provveduto, entro la scadenza del 31.12.2017, alla delibera dell'avvio del programma assicurativo tramite la stipula di una Polizza Collettiva da parte della FNCPTSRM nell'interesse dei predetti tecnici sanitari di radiologia medica, così come descritto nell'allegato 3bis al presente disciplinare.

L'importo a base d'asta è stato determinato moltiplicando il premio a base d'asta unitario per il numero degli iscritti arrotondato a 28.000.



Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25
C.F. 01682270580

A maggior precisazione di quanto sopra specificato:

1) saranno assicurati nell'ambito della polizza collettiva tutti gli iscritti agli Albi di quei Collegi che avranno provveduto, entro la scadenza del 31.12.2017, alla delibera dell'avvio del predetto programma assicurativo; conseguentemente, il premio di polizza sarà calcolato sul numero dei TSSRM iscritti agli Albi di quei Collegi che avranno deliberato entro la suddetta data, come stabilito infra e che rivestono la qualifica di Assicurati come definita nell'all. 3 bis – Capitolato Lotto 1 “Assicurazione Responsabilità Professionale”;

2) gli iscritti a quei Collegi che non avranno deliberato entro il 31.12.2017 l'avvio del programma assicurativo, saranno ricompresi nello stesso a far data dalla prima ricorrenza annuale successiva alla data della delibera che sarà a tal fine approvata;

3) non saranno comunque destinatari della polizza, e quindi non rivestiranno la qualifica di Assicurati, i seguenti soggetti:

- Inoccupati,
- Pensionati,
- Lavoratori all'estero,

a condizione che i loro nominativi siano inseriti, rispettivamente entro il 31 gennaio 2018 e entro il 31 dicembre delle annualità successive, in appositi elenchi redatti e tenuti aggiornati a cura dei Collegi Professionali che hanno deliberato l'avvio del programma assicurativo.

Il premio di polizza sarà dovuto dalla Federazione, nei modi e termini previsti nell'all. 3 bis – Capitolato Lotto 1 “Assicurazione Responsabilità Professionale”, solo per i soggetti rientranti a tutti gli effetti nella definizione di Assicurati ivi prevista e che siano in regola con le quote deliberate dalle assemblee dei singoli Collegi.

2. Restano ferme le restanti disposizioni dell'art. 1.2 del doc. 2 – Disciplinare di gara, relative ai Lotti n. 2, n. 3 e n. 4.

Rettifica all'all. 3 bis - Capitolato Lotto 1 “Assicurazione Responsabilità Professionale”

1. La definizione di “Assicurati” è rettificata come segue:

Assicurati:	a) i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica già iscritti e che si iscriveranno all'Albo dal momento di tale iscrizione,
--------------------	--



b) i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica che cesseranno l'attività in corso di vigenza della polizza, con ultrattività decennale a decorrere dalla data di cessazione dell'attività o loro eredi;

Relativamente ai punti a) e b) si precisa quanto segue:

1) saranno assicurati nell'ambito della polizza collettiva tutti gli iscritti agli Albi di quei Collegi che avranno provveduto, entro la scadenza del 31.12.2017, alla delibera dell'avvio del predetto programma assicurativo; conseguentemente, il premio di polizza sarà calcolato sul numero dei TSSRM iscritti agli Albi di quei Collegi che avranno deliberato entro la suddetta data, come stabilito infra e che rivestono la qualifica di Assicurati come definita nell'all. 3 bis – Capitolato Lotto 1 "Assicurazione Responsabilità Professionale";

2) gli iscritti a quei Collegi che non avranno deliberato entro il 31.12.2017 l'avvio del programma assicurativo, saranno ricompresi nello stesso a far data dalla prima ricorrenza annuale successiva alla data della delibera che sarà a tal fine approvata;

3) non saranno comunque destinatari della polizza, e quindi non rivestiranno la qualifica di Assicurati, i seguenti soggetti:

- Inoccupati,
- Pensionati,
- Lavoratori all'estero,

a condizione che i loro nominativi siano inseriti, rispettivamente entro il 31 gennaio 2018 e entro il 31 dicembre delle annualità successive, in appositi elenchi redatti e tenuti aggiornati a cura dei Collegi Professionali che hanno deliberato l'avvio del programma assicurativo.



**Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25
C.F. 01682270580

2. L'art. 11 – Contraente – Assicurati – Decorrenza della garanzia, è rettificato come segue:

La presente Polizza è stipulata dal Contraente Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica nell'interesse dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica Assicurati.

La garanzia decorre automaticamente dalle h. 24.00 della data indicata nel sottostante art. 13 per i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica già iscritti all'Albo a tale data e, per i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica iscritti successivamente o che regolarizzano la loro posizione mediante versamento successivamente al 30 settembre, dalle ore 24 del giorno della loro iscrizione o della regolarizzazione.

L'elenco dei Collegi che avranno provveduto, entro la scadenza del 31.12.2017 e delle successive scadenze annuali, alla delibera dell'avvio del programma assicurativo, comprensivo del numero degli iscritti, è riportato in allegato alla presente polizza della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. L'art. 12 – Premio, è rettificato come segue:

Il premio calcolato su un numero di Assicurati è pari ad euro comprensivo delle imposte.

Il premio sarà versato con le seguenti modalità:

- un premio anticipato, corrispondente al 20% del totale entro il 15 febbraio;
- un premio anticipato, corrispondente al 30% del totale entro il 30 aprile;
- un premio anticipato, corrispondente al 20% del totale entro il 2 luglio.

La polizza è validamente operante per tutti i tecnici non sospesi e non cancellati alla data di decorrenza.

La quota di premio relativa agli inoccupati/pensionati/lavoratori all'estero così come individuati nella definizione di Assicurato sarà dedotta dalla rata con scadenza 30 aprile.

Sarà pagata a regolazione con dichiarazione del consuntivo Assicurati entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza e versamento del premio attivo o passivo entro il 15 febbraio successivo la differenza attiva o passiva tra:

a) quanto versato

e



Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25
C.F. 01682270580

b) quanto corrispondente al premio dovuto per gli Assicurati alla data di decorrenza, decurtato di quello calcolato per i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica iscritti ai Collegi elencati nell'apposito allegato e che non risultino sospesi, cancellati, inoccupati, pensionati, lavoratori all'estero o che non abbiano regolarizzato la loro posizione mediante versamento entro il 30 settembre, per i quali la copertura assicurativa è "senza effetto dall'origine".

Nella regolazione saranno conteggiati anche i premi dovuti per i Tecnici Sanitari di Radiologia che si iscrivono all'Albo nel corso dell'anno nell'ambito dei Collegi elencati nell'apposito allegato, o che regolarizzano la loro posizione mediante versamento successivamente al 30 settembre.

Il premio per i nuovi iscritti sarà calcolato nella misura del 50% del premio annuo lordo per gli iscritti nel primo semestre e nella misura del 25% del premio annuo lordo per gli iscritti nel secondo semestre.

La copertura è nulla e quindi "senza effetto dall'origine" per i TTSSRM che non effettuano il versamento entro il 30 settembre. In questo caso nulla è dovuto agli assicuratori e eventuali sinistri occorsi nel periodo 1 gennaio – 30 settembre, non saranno coperti da assicurazione. Se un TSRM riceve una richiesta di risarcimento nel periodo 1/1 -30/9 e non ha ancora effettuato il versamento dovrà farlo entro 15 gg dalla denuncia, pena la nullità e la "mancanza di effetto dall'origine" della garanzia. In deroga alla disposizione del secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, la garanzia è sospesa dalle h. 24.00 del quarantaseiesimo giorno successivo a quello della scadenza.

Rettifica al doc. 3bis "Lotto 1" (fac-simile convenzione)

1. L'art. 3 - MODALITA' DI ADESIONE, è rettificato come segue:

La Polizza/Convenzione è stipulata dal Contraente FNCPTSRM nell'interesse degli Assicurati così come definiti nel Capitolato di Polizza "Lotto 1 – Assicurazione Responsabilità Professionale -.

La garanzia decorre automaticamente dalle ore 24 del 31.12 di ogni annualità per i TSRM già iscritti e, per i TSRM iscritti successivamente, dalle ore 24 del giorno della loro iscrizione, fermo restando quanto previsto dal Capitolato di Polizza "Lotto 1 – Assicurazione Responsabilità Professionale -

La FNCPTSRM metterà a disposizione di tutti gli Assicurati copia della presente Convenzione nella propria rete "intranet" unitamente al Fascicolo informativo, comprensivo di:

- Nota informativa e Glossario

00183 Roma – Via Magna Grecia, 30/A
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492
Web: www.tsrn.org
Email: federazione@tsrn.org PEC: federazione@pec.tsrn.org



Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25
C.F. 01682270580

- Condizioni di Assicurazione
- Informativa sull'uso dei dati personali

La Società si riserva di verificare in ogni momento il diritto di ciascun TSRM ad usufruire delle prestazioni assicurative previste dalla presente Convenzione

2. L'art. 13 - FORO COMPETENTE, è rettificato come segue:

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3. Alla fine del doc. 3bis "Lotto 1" (fac-simile convenzione), è aggiunto quanto segue:

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli riportati nel testo della presente convenzione:

- Art. 1 – Premesse e allegato;
- Art. 3. – Modalità di adesione;
- Art. 4. – Gestione della Convenzione;
- Art. 8 – Tutela dei Marchi
- Art. 13 - Foro Competente.

N.B.: quanto previsto dalle presenti rettifiche prevale su ogni diversa disposizione contenuta in tutta la documentazione tutta di gara.

Roma, 24 novembre 2017

Il responsabile unico del procedimento

Teresa Calandra